

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

per la fruizione pubblica dei siti museali di Arezzo denominati “Basilica di San Francesco”,
“Museo Statale di Casa Vasari”, “Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna” e
“Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano”

(ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

TRA

Direzione regionale Musei della Toscana (C.F. 94247980488), con sede a Firenze in Piazza de’
Mozzi n. 2, in persona del legale rappresentante il Direttore Dott. Stefano Casciu (C.F.
CSCSFN59A31B354Q), nato a Cagliari il 31/01/1959, (di seguito per brevità “Direzione
regionale”)

E

Fondazione Arezzo Intour (C.F. 92089510512/P.I. 02311580514), con sede legale ad Arezzo in
Via degli Albergotti n. 13, in persona del legale rappresentante Simone Chierici (C.F.
CHRSMN69B19C745V), nato a Città di Castello (PG) il 19/02/1969, (di seguito per brevità
“Fondazione”);

congiuntamente definiti nel prosieguo “**Parti**”

VISTO

- ◆ la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e in particolare l’articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ◆ il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;
- ◆ il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54, concernenti il Ministero per i beni e le attività culturali;
- ◆ il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (di seguito “Codice”);

- ◆ l'art. 6 del Codice che prevede: 1. *“La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”* - 2. *“La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze”* - 3. *“La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”*;
- ◆ l'art. 102, comma 4, del Codice secondo cui *“Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112”*;
- ◆ l’art. 103 comma 1, del Codice in cui si afferma inoltre che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso agli istituti e ai luoghi pubblici della cultura (in forma gratuita o a pagamento);
- ◆ l'art. 111 del Codice che stabilisce quanto segue: 1. *“Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati”* - 2. *“La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata”* - 3. *“La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione”*;
- ◆ l’articolo 112, comma 4, del Codice secondo il quale *“lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”* promuovendo altresì

“l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;

- ◆ l’art. 114 del Codice (*“Livelli di qualità della valorizzazione”*) e il successivo D.M. 21/02/2018, rep. n. 113 recante *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;*
- ◆ l’art. 115, comma 1, del Codice secondo cui: *“Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta”;*
- ◆ che mediante il D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014, successivamente abrogato dal D.P.C.M. n. 76 del 19/06/2019, sono stati istituiti i *“Poli museali regionali”* quali Organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- ◆ che mediante il D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. (*“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*) è stato individuato, tra gli altri, il Polo museale della Toscana;
- ◆ la legge della Regione Toscana 86/2016, recante *“Testo unico del sistema turistico regionale”* e il relativo Regolamento di attuazione d.p.g.r. 47/R/2018 del 7 agosto 2018 *“Regolamento di attuazione della legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)”;*
- ◆ la delibera consiliare del Comune di Arezzo n. 20 del 23 febbraio 2018, avente ad oggetto la *“Costituzione della fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Arezzo Intour” e svolgimento delle attività rivolte alla collettività”*, e i relativi allegati;
- ◆ il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, e nello specifico il Capo VII, denominato *“Amministrazione periferica”* (artt. 39-47), mediante il quale tra gli organi periferici del Ministero si individuano le *“Direzioni regionali Musei”* in luogo dei *“Poli Museali regionali”;*
- ◆ l’art. 42, comma 2, lett. o) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 secondo cui la Direzione regionale Musei, nella persona del Direttore, *“promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all’articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani*

strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;

- ◆ l'art. 6, comma 1, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ridenomina "Ministero della Cultura" il “Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”.

PREMESSO CHE

- mediante il D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. sono stati assegnati all'ex Polo museale della Toscana (oggi Direzione regionale Musei della Toscana), tra gli altri, i siti museali di Arezzo denominati “Basilica di San Francesco”, “Museo Statale di Casa Vasari”, “Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna” e “Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano”;
- mediante il D.D.G. del 9 marzo 2015, il Direttore Generale Musei ha conferito al Dott. Stefano Casciu l'incarico di dirigente di livello non generale del Polo Museale della Toscana;
- mediante il D.D.G. rep. n. 232 del 16/03/2018, registrato il 16/05/2018, e il D.D.G. rep. n. 299 del 31/03/2021, è stato confermato al Dott. Stefano Casciu il medesimo incarico di dirigente di livello non generale;
- mediante delibera consiliare n. 20 del 23 febbraio 2018 il Comune di Arezzo ha approvato la costituzione della Fondazione Arezzo Intour, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura - U.t.G. di Arezzo dal 30/05/2018, nel Volume 2 al n. 391 - pag. 13, oltre che il testo dello suo Statuto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione (Allegato A), per lo svolgimento delle attività turistico – culturali del Comune di Arezzo;
- mediante l'atto costitutivo rep. n. 157163, registrato ad Arezzo il 14/03/2018 n. 2636 serie 1T, è stata formalmente costituita la Fondazione Arezzo Intour;
- come previsto dalla succitata delibera del Comune di Arezzo, unico fondatore originario, detta Fondazione in partecipazione assume una valenza pubblicistica in quanto connotata da caratteristiche che ne fanno un “organismo di diritto pubblico“, quali: le finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; il riconoscimento della personalità

giuridica di diritto privato; il fatto che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario da un ente pubblico territoriale, non solo con il patrimonio conferito al fondo di dotazione ma soprattutto con i contributi conferiti annualmente in veste di socio fondatore; il controllo pressoché assoluto esercitato dal Comune di Arezzo sulla sua gestione in quanto, come indicato al comma 6 dell'art. 2 dello Statuto, spetta a quest'ultimo la titolarità nella determinazione degli indirizzi strategici relativi al perseguimento delle finalità in occasione delle deliberazioni degli organi amministrativi della Fondazione;

- la Fondazione Arezzo Intour non ha scopo di lucro e persegue le finalità della promozione della Città di Arezzo e della sua immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, l'attrazione e la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegati;
- ai sensi dell'art. 2, co. 3, dello Statuto *“Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi: a. La promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Arezzo e del suo territorio anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa; b. La raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica; c. La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l’immagine della Città di Arezzo e del territorio aretino anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale; d. Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone; e. La sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica; f. Lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della Città di Arezzo e del suo territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali; g. La promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell’ambito della Città di Arezzo e del territorio aretino, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta; h. Il sostegno alla localizzazione nel territorio aretino di produzioni televisive, cinematografiche e*

multimediali di qualità; i. Le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata”;

- ai sensi dell’art. 2 co. 4 dello Statuto *“La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità”* quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la stipula di accordi o contratti di qualsiasi natura e durata con enti pubblici o soggetti privati;
- un’efficace attività di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura richiede strategie e attività di adeguata integrazione sia in senso soggettivo, cioè a dire attraverso un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti pubblici competenti e tra questi e le comunità locali e gli attori - anche privati - del territorio, sia in senso oggettivo, ovvero attraverso la valorizzazione sistemica dei beni culturali individuati;
- la normativa in materia favorisce l’attivazione di adeguate forme di coinvolgimento delle collettività locali e degli altri attori del territorio nella definizione e attuazione dei processi di valorizzazione, tanto che il tema "coinvolgimento delle comunità" compare come elemento rilevante all'interno della Convenzione Unesco del 1972 (art. 4) e all'interno della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società (Faro, 2005);
- la normativa favorisce inoltre forme di applicazione sperimentali del Sistema museale nazionale, al fine di incentivare l’attuazione di strategie unitarie per la gestione integrata e duratura del patrimonio culturale di riferimento, oltre che la fruizione coordinata dei beni, lo sviluppo, la razionalizzazione e la qualità dei servizi e delle attività legate alla valorizzazione del patrimonio territoriale, l’occupazione e la qualità della vita nelle comunità territoriali;
- nel corso degli anni l’Amministrazione del Comune di Arezzo ha promosso l’obiettivo della valorizzazione dei beni culturali, della promozione e dell’organizzazione delle attività culturali anche attraverso la ricerca di forme, strumenti e modalità di efficace e leale collaborazione istituzionale con altre Pubbliche Amministrazioni;
- le Parti concordano sull’opportunità di perfezionare un “accordo di valorizzazione” ex art. 112, co. 4, del D.lgs 42/2004 per la promozione di azioni coordinate e la definizione di strategie e obiettivi comuni allo scopo di riqualificare e valorizzare i siti museali denominati “Basilica di

San Francesco”, “Museo Statale di Casa Vasari”, “Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna” e “Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano”;

- l’istituto giuridico dell’accordo strategico, quale strumento di concertazione delle strategie di valorizzazione, risponde alle esigenze del caso per le seguenti motivazioni:
 - a) è vincolante sotto il profilo delle modalità e dei termini di partecipazione al processo pianificatorio/programmatorio rispetto ai soggetti pubblici firmatari, e suscettibile di essere integrato con le istanze di sviluppo sociale ed economico provenienti dal territorio e manifestate dalla collettività di riferimento;
 - b) è preordinato all’elaborazione di un piano strategico pluriennale di sviluppo condiviso in grado di favorire e guidare l’attrattività del territorio medesimo mediante la necessaria integrazione delle attività e dei servizi di valorizzazione dei beni culturali ivi esistenti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente accordo definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie comuni per il potenziamento della fruizione e valorizzazione dei luoghi della cultura siti nel Comune di Arezzo e costituiti nello specifico dalla Basilica di San Francesco, dal Museo Statale di Casa Vasari, dal Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna e dal Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano.

Il presente accordo definisce, inoltre, le modalità di gestione integrata e il coordinamento delle attività di valorizzazione dei medesimi istituti.

Il presente atto non muta le prerogative della Direzione regionale, né la proprietà del patrimonio in oggetto nonché le rispettive responsabilità individuate per legge.

Art. 3

(Finalità)

Il presente accordo è finalizzato a promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'oggetto attraverso un'azione programmatica unitaria improntata sulla collaborazione operativa delle Parti, nell'individuazione di strategie e obiettivi comuni e nell'attuazione degli interventi all'uopo individuati.

Le Parti stabiliscono ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali, di regolare e gestire le attività di valorizzazione in forma integrata.

Le Parti stabiliscono di dare attuazione immediata alle azioni di valorizzazione integrata di cui all'art. 2.

Art. 4

(Linee strategiche)

La Direzione regionale e la Fondazione concordano nell'improntare la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura oggetto del presente Accordo alle seguenti linee strategiche:

- a) miglioramento della qualità della fruizione e dell'accoglienza mediante la predisposizione di percorsi di visita *ad hoc* e attraverso la valorizzazione dei complessi immobiliari oggetto del presente accordo oltre che delle collezioni di beni di valore artistico-culturale ivi contenute, tenendo conto dei livelli minimi uniformi di qualità definiti dal D.M. del 21 febbraio 2018, n. 113;
- b) potenziamento, nell'ambito delle politiche nazionali, regionali e locali dello sviluppo di un percorso turistico-culturale, anche integrato, attraverso la promozione di specifici programmi e iniziative turistiche e culturali;
- c) collaborazione nella programmazione delle iniziative, al fine di garantire la loro coerenza con le finalità istituzionali e l'alto prestigio storico-artistico e architettonico dei beni e la loro più ampia divulgazione, sia attraverso la stampa che mediante i più idonei e innovativi canali mediatici;
- d) collaborazione nella redazione di un piano di comunicazione che favorisca la conoscenza del patrimonio, nel rispetto delle identità dei singoli luoghi;
- e) coinvolgimento nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative, da integrarsi con provvedimenti attuativi autonomi.

La Fondazione Arezzo Intour avvalendosi del know-how acquisito nella valorizzazione di patrimoni di valenza culturale, si impegna a predisporre un progetto di fattibilità, anche sotto il profilo tecnico economico per l'avvio delle azioni di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

(Azioni)

Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 3 ed attuare le linee strategiche di cui all'articolo 4, le Parti concordano di pervenire a specifici progetti condivisi che saranno meglio precisati e regolati nel piano strategico di cui al successivo art. 6, e che concerneranno le azioni di seguito elencate:

1. concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e professionali per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale;
2. realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
3. promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di canoni di concessione in uso di spazi demaniali;
4. progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici ed itinerari di visita e migliorare i servizi per i cittadini ed i visitatori oltre ai servizi educativi rivolti alle scuole;
5. realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro del patrimonio archeologico, storico-artistico e architettonico;
6. realizzare servizi di biglietteria, controllo accessi, bookshop, accoglienza e supporto alla visita finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta culturale e a realizzare economie di gestione;
7. promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché i collegamenti ai siti di cui all'articolo 2 e i servizi al pubblico nelle aree adiacenti, al fine di migliorarne l'accessibilità e le connessioni con gli altri luoghi della cultura;
8. promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità previste dal presente accordo;

9. realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.

L'efficacia delle misure che verranno attuate dovrà tener conto del principio dell'interazione ed è quindi fondamentale alimentare il processo di valorizzazione tramite l'informazione regolare e puntuale sui risultati ottenuti in termini di soddisfazione dei diversi stakeholder e sull'evoluzione del contesto e delle tendenze, sfruttando a pieno l'operatività delle reti di sinergia tra tutti i soggetti che verranno coinvolti.

L'operatività permetterà di definire e consolidare nel tempo una collaborazione strategica con diversi attori interessati al fine di ottenere vantaggi dalla continuità territoriale nella programmazione strategica.

Art. 6

(Piano strategico di sviluppo culturale)

Le Parti concordano sulla necessità di definire un Piano strategico di sviluppo culturale ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, mediante la puntualizzazione delle linee strategiche di cui all'articolo 4 e la pianificazione delle azioni di cui all'articolo 5.

Il Piano strategico di sviluppo culturale sarà elaborato dalla Fondazione Arezzo Intour con la collaborazione della Direzione regionale Musei Toscana e mirerà alla valorizzazione degli Istituti e luoghi di cultura indicati in oggetto.

Il Piano strategico elaborato formerà oggetto di un successivo accordo tra le Parti.

Obiettivi del Piano strategico di sviluppo culturale sono:

- a) la valorizzazione del patrimonio culturale quale motore di sviluppo culturale, sociale ed economico e l'incremento dell'offerta delle attività fruibili dai cittadini negli immobili di proprietà pubblica;
- b) l'elaborazione e la definizione delle attività culturali in relazione all'offerta turistica, favorendo l'accrescimento della competitività del sistema turistico, al fine di creare le condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio del territorio;
- c) lo sviluppo di un marketing territoriale innovativo.

Il Piano strategico contiene una puntuale individuazione delle iniziative da realizzare, unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse.

Il Piano strategico deve altresì illustrare le condizioni di sostenibilità finanziaria, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale fissati dal presente Accordo.

All'elaborazione del Piano strategico potranno partecipare i soggetti già individuati nel presente accordo e altri da individuare per garantire la piena attuazione degli obiettivi indicati.

Lo stato di attuazione del Piano e la rispondenza agli obiettivi prefissati sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 8.

Art. 7

(Impegni delle Parti)

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, la Direzione regionale Musei della Toscana e la Fondazione Arezzo Intour assumono i seguenti impegni:

A) la Direzione regionale Musei della Toscana si impegna a:

- collaborare all'elaborazione del Piano strategico di sviluppo culturale, fornendo a tal fine il necessario supporto alla Fondazione;
- adempiere agli impegni specificamente assunti con il presente Accordo e nell'ambito del Piano strategico;
- affidare in concessione alla Fondazione i servizi di biglietteria, controllo accessi, bookshop, accoglienza e supporto alla visita finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta culturale.

B) la Fondazione Arezzo Intour si impegna a:

- elaborare, con la collaborazione della Direzione regionale Musei della Toscana, il Piano strategico di sviluppo culturale;
- adempiere gli impegni specificamente assunti nel presente accordo e nell'ambito del Piano strategico;
- gestire in qualità di Agente contabile la concessione dei servizi di biglietteria, controllo accessi, bookshop, accoglienza e supporto alla visita finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta culturale.

- definire le modalità organizzative e di programmazione per il miglioramento della fruizione pubblica dei beni oggetto del presente accordo, individuando altresì le azioni a supporto alle funzioni di custodia proprie della Direzione regionale Musei della Toscana;
- elaborare un progetto di fattibilità tecnico-economica che definisca le attività necessarie per il potenziamento della fruizione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura oggetto del presente Accordo, anche mediante l'organizzazione e la programmazione di visite guidate.

Le Parti si impegnano, altresì, nell'ambito delle modalità di attuazione di cui al precedente comma 1, a garantire l'individuazione di soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione del presente Accordo.

Art. 8

(Comitato Tecnico)

Ai fini del monitoraggio e della verifica a cadenza semestrale del presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico che svolge le seguenti funzioni:

- a. monitora l'elaborazione e l'attuazione del Piano strategico di sviluppo culturale nelle sue diverse articolazioni;
- b. elabora proposte di aggiornamento sulla base degli esiti del monitoraggio;
- c. sostiene l'attuazione delle azioni individuate dalla programmazione delle Parti nel quadro del Piano strategico di sviluppo culturale.

Del Comitato Tecnico fanno parte:

- a. per la Direzione regionale Musei della Toscana _____
- b. per la Fondazione Arezzo Intour _____

I predetti componenti sono individuati da ciascun ente nel rispetto del proprio ordinamento.

La partecipazione al Comitato Tecnico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Art. 9

(Durata)

La sottoscrizione del presente Accordo è presupposto necessario ed indefettibile per la realizzazione degli interventi in oggetto.

La durata dell'Accordo sarà di cinque anni con possibilità di rinnovo previa verifica dei risultati attesi da parte del Comitato Tecnico.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di almeno 90 giorni.

Articolo 10 **(Riservatezza)**

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Ciascuna parte, previa autorizzazione dell'altra, si impegna, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, a comunicare che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 11 **(Trattamento dei dati)**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati, documenti, informazioni o altri materiali, in qualunque modo riconducibili allo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nonché successive modificazioni e integrazioni, e di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano 27, le cui funzioni vengono esercitate dal Direttore Generale Musei.

Articolo 12

(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi. Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice civile e nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione.

La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Il presente atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

Firenze, lì

La Direzione regionale Musei Toscana

Il Direttore

Dott. Stefano Casciu

(f.to digitalmente)

La Fondazione Arezzo Intour

Il Presidente

Simone Chierici

(f.to digitalmente)